

si possa immaginare del diritto già accertato a suo favore dall'amministrazione.

Se l'esattore non adempirà all'obbligo che gli impone il regolamento, il contribuente può reclamare all'intendente di finanza, il quale, preso conto immediatamente della contabilità dell'esattore, ne riferisce al prefetto, il quale può multarlo del decuplo delle somme non pagate, se non riceve le giustificazioni opportune.

Oltre a ciò, alla fine di ogni mese l'esattore deve rendere minuto conto di tutti i rimborsi e compensi eseguiti in base ai decreti di sgravio ricevuti nel mese; dimodochè è molto difficile che vi sia un ritardo o un abuso da parte dell'esattore al di là di un mese, a meno che non si ammetta che gli intendenti di finanza non facciano menomamente l'obbligo loro in questa materia.

Onde è che se secondo il nuovo sistema è possibile (ma non lo credo facile), che un esattore abusi, è agevole punirlo, e vi è la cauzione dell'esattore che garantisce abbastanza lo Stato e i contribuenti. D'altra parte, per evitare questi possibili abusi dell'esattore verso i contribuenti, che possono, come ho detto, essere facilmente scoperti e repressi, dovremmo ritornare al sistema antico delle formalità lunghe, delle complicazioni, dei ritardi che sommariamente ho accennato, i quali non rare volte impedivano ai contribuenti di ottenere i rimborsi che l'amministrazione aveva accertato a loro favore.

Ora l'attuale sistema è da troppo poco tempo in vigore per sapere se l'esperienza sarà interamente favorevole ad esso. Io lo spero, ma se l'esperienza non sarà favorevole, si potrà mutarlo. Nel momento attuale, io non potrei consentire assolutamente a ritornare indietro.

Quindi, se la Commissione non insiste nella votazione dell'articolo, io neanche insisterò per parte mia, con questa dichiarazione però, che si toglie l'articolo del progetto di legge, non perchè si riprova il sistema, non perchè si debba ritornare al metodo antico, ma unicamente perchè si ritiene che il regolamento è fatto costituzionalmente bene, e che non occorre che una disposizione regolamentare sia compresa nella legge. Nel qual caso io non ho nessuna difficoltà a mantenere in vigore il regolamento, ed attendere i risultati ulteriori dell'esperienza. Onde mi rogherò secondo le dichiarazioni che saranno fatte dal banco della Commissione. Rimango però fermo in questo concetto, che non si debba togliere questo articolo al disegno di legge, se non per l'unica considerazione che esso è già compreso

in un regolamento fatto legittimamente dal potere esecutivo.

Aggiungo peraltro che si potrebbe in ogni modo togliere l'ultimo inciso dell'articolo, quello in cui si parla dell'unico buono a favore del ricevitore provinciale. È questa veramente una formalità di amministrazione contabile interna che non ha bisogno di precetto legislativo.

Concludo dunque col dire che, se lo Commissione non insiste perchè si metta ai voti questo articolo, io aderirò al voto della Commissione con la dichiarazione che ho fatto cioè: che rimarrà in vigore il regolamento legittimamente fatto dal potere esecutivo.

Se poi la Commissione insiste perchè si ponga a partito la proposta, io la pregherei di sopprimere l'ultimo inciso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Finocchiaro Aprile.

Finocchiaro Aprile, relatore. Non entrerò nei particolari intorno ai quali hanno parlato con tanta competenza gli onorevoli Giolitti e Morelli nonchè l'onorevole ministro delle finanze. Dirò solo brevi parole per spiegare le conclusioni a cui vengo in nome della Commissione.

È evidente per la Commissione che il sistema precedente all'ultimo decreto, di cui si è parlato, era un sistema che nella sua attuazione non presentava tutte le garanzie che sono necessarie nell'interesse dei contribuenti.

Il nuovo sistema, checchè si dica, migliora questa condizione di fatto, ed è appunto perciò che la Commissione ha creduto di accettare la proposta del Governo. E che un miglioramento maggiore venga dalle disposizioni di questa legge, lo prova l'articolo 5 successivo a quello ora in discussione, il quale prescrive:

“ Se il ritardo è imputabile a colpa o negligenza dell'esattore, questi incorre nella multa del decuplo della quota non rimborsata. ”

Le disposizioni del regio decreto, a cui si è accennato, sono ora completate con una sanzione certamente opportuna.

Nel seno della Giunta e presso alcuni degli Uffici della Camera si giudicò anzi eccessiva la multa prescritta dall'art. 5°. Ma la Commissione credette d'accogliere la proposta del Governo, considerando che la multa dovesse essere conservata nel decuplo, perchè nella gravità della multa trovava una garanzia maggiore per il contribuente.

Non pare poi alla Commissione un argomento decisivo quello di doversi considerare queste disposizioni materia di regolamento più che di legge;